



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il Giudice;

vista la richiesta di registrazione del periodico telematico PROSPETTIVE ALTRE, i documenti e i pareri ad essa allegati depositata il 4 marzo 2014;

rilevato che viene chiesta la registrazione di un periodico avente come direttore responsabile un cittadino extra comunitario;

OSSERVA

Quanto segue.

L'art. 3, commi 1 e 2 della legge 8 febbraio 1948, n.47 stabilisce che :
"Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche".

Tale disposizione è posta a tutela di interessi di carattere generale connessi sia alla necessità di individuare agevolmente un soggetto che possa essere chiamato a rispondere degli atti compiuti attraverso le pubblicazioni a mezzo stampa che possono assumere rilevanza sia in sede penale che in sede civile, sia alla stessa peculiare natura della funzione svolta dal direttore responsabile, non assimilabile a una mera prestazione di lavoro, implicando l'esercizio di poteri e facoltà latamente "politici", come si ricava dalla tipologia delle attribuzioni storicamente conferiti dalla legge al "direttore responsabile".

La genesi storica di tale figura risale al Regio Decreto 26 marzo 1848, n.695 (Capo VII "delle pubblicazioni periodiche" artt. 25 - 40); viene ripresa dall'art. 57 codice penale del 1930 (e successive modifiche); è delineata dalla legge editoria 8 febbraio 1948, n.47, e nuovamente dalla "nuova legge sull'editoria" del 5 agosto 1981, n.416.

Tali ultime disposizioni, laddove valorizzano il ruolo del direttore responsabile, attribuendogli addirittura poteri di intervento preventivo sui testi destinati alla pubblicazione ed escludono il diritto di veto della redazione sul direttore responsabile, non fanno che confermare, alla luce di quanto previsto dall'art. 21 Costituzione, che la figura in esame non è quella di mero dipendente dell'editore.

La richiesta di registrazione di un periodico che ha come direttore responsabile un cittadino extra comunitario che, quindi, benché stabilmente e regolarmente dimorante sul territorio nazionale non ha per definizione i requisiti di cui all'art. 3 legge n.47/48 è stata accompagnata, nel caso in esame, da un parere del Ministero della Giustizia, Ufficio legislativo del 27 settembre 2013 secondo cui l'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n.47, nella parte in cui richiede che il direttore responsabile debba avere la cittadinanza italiana, sarebbe stato implicitamente abrogato per effetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 Testo Unico Immigrazione "diritti e doveri dello straniero" laddove prevede che : *"lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino*

italiano ...” e al secondo comma prevede che : *“La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n.143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”*.

Le conclusioni cui perviene tale autorevole parere non sono condivisibili posto che non si tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 T.U.I. *“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”* che al comma 12 lettera b) stabilisce che : *“... il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può : ... b) svolgere nel territorio dello Stato, ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero ...”* disposizione dalla quale si ricava che, anche successivamente alle disposizioni che tendono, per quanto possibile, ad assimilare, in materia di esercizio dei diritti civili, lo straniero regolarmente soggiornante di lungo periodo al cittadino italiano, il legislatore ha ribadito che esistono attività riservate a chi ha il requisito di cittadinanza, il che conferma che è attualmente necessario verificare - caso per caso - se l’attività *“subordinata o autonoma”* che lo straniero chiede di poter esercitare possa dirsi *“riservata al cittadino”* ovvero vietata allo straniero.

Tale chiaro contenuto della norma che si ricava dal combinato disposto degli articoli 2 e 9 T.U.I. non consente, pertanto, di ritenere implicitamente abrogati per incompatibilità con la legge sopravvenuta i requisiti di cittadinanza e iscrizione alle liste elettorali richieste dall’art. 3 legge n.47/1948.

Non ignora questo ufficio che si possa fondatamente rilevare un contrasto tra la disposizione in esame - che per le ragioni esposte deve ritenersi tutt’ora pienamente vigente - e l’art. 21 comma II della Costituzione : *“la stampa non può essere oggetto di autorizzazioni o censure”* ove si ritenga che il diniego di autorizzazione alla registrazione di una testata giornalistica per il (solo) fatto che l’editore abbia scelto di incaricare come direttore responsabile un cittadino extra comunitario soggiornante di lungo periodo costituisca, nei fatti, una irragionevole disparità di trattamento e una censura preventiva.

Si potrebbero inoltre svolgere argomenti a sostegno della tesi della equiparazione, con riferimento alla verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 3 legge n.47/1948, tra il possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo e l’assenza di carichi pendenti e precedenti penali astrattamente idonei e il possesso dei requisiti della iscrizione alle liste elettorali.

Si deve tuttavia al contempo constatare che in questa sede (procedimento amministrativo di verifica della idoneità di una testata ad essere inserita nell’apposito registro della stampa periodica) non è possibile sollevare una questione di legittimità costituzionale, difettando il presupposto di cui all’art. 1 Legge Costituzionale del 1948 e art. 23 Legge n.87/1953.

E’ stato infatti ritenuto *“manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente la questione di legittimità costituzionale*

IL DIRIGENTE
Dr. SSA M. ELENA CONTINI

sollevata nel corso di un procedimento per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, in quanto ha natura amministrativa e, quindi, non ricorre la condizione richiesta dall'art. 1 Legge Costituzionale n.1 del 1948 e 23 Legge n.87 del 1953, e cioè che la questione di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso di un giudizio" (v. Sentenza n.96/76 e Ordinanza n.170/2005)

Il difetto di tale presupposto ha come inevitabile corollario l'impossibilità di procedere in questa sede ad una interpretazione "costituzionalmente orientata" della disposizione della cui applicazione si tratta, posto che l'esercizio del potere - dovere di procedere a una interpretazione adeguatrice delle norme di legge, che implica di individuare e attribuire al testo legislativo significati che la norma in esso contenuta non aveva, spetta esclusivamente al giudice nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali ex art. 102 Costituzione (v. Sentenza Corte Costituzionale n.356/1996).

Per tali ragioni la richiesta di registrazione del periodico settimanale telematico "Prospettive Altre", che indica come direttore responsabile la cittadina extra comunitaria Domenica Antonia CANCHANO WARTHON, nata a Lima il 12 agosto 1979, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo non revocato (agli atti), deve essere rigettata per difetto dei requisiti di legge.

PER QUESTI MOTIVI

Il Presidente;

RIGETTA

La richiesta di iscrizione nel registro dei giornali e periodici di questo Tribunale del periodico settimanale telematico PROSPETTIVE ALTRE.

Torino, 10 giugno 2014

Si comunichi

Su delega del Presidente del Tribunale
Il Giudice

Dr. Maria Cristina Contini

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

REGISTRO PERIODICI

Depositato in Cancelleria

11 GIU. 2014

Torino, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonio ROSSIELLO



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

N. 1482/2014

CRONOLOGICO STAMPA

Provvedimento del

Presidente

Torino, 11 GIU. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio ROSSIELLO